



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 17/03/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 febbraio 2009, n. 75

Cont. 2665/04/SH - Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. - Declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4, comma; 5, comma 7, 19 comma 2 e 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 19.10.2008. - Costituzione in giudizio - Ratifica nomina legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 127 della Costituzione, notificato in data 11.12.2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto, dinanzi alla Corte Costituzionale la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4, comma 7, 19 comma 2 e 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 9.10.2008, pubblicata nel B.U.R.P. n. 162 del 9.10.2008 avente ad oggetto: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt", in relazione all'art.117, comma 1 e comma 2, lett. s), Cost.

- Ritenuto di doversi costituire in giudizio, il Presidente della G.R., con Proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 8.01.2009 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Maria Alessandra Sandulli nata a Napoli il 27.10.1956 e domiciliata in Roma a Corso Vittorio Emanuele n.349 - Cod. Fisc.: SND MLS 56R67 S839I (U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate nei limiti degli onorari massimi non raddoppiabili; Settore di Spesa: Energia);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001e s.m.i.

- All'impegno ed alla liquidazione della spesa, fissata in euro 2.000,00 nei limiti dell'acconto da corrispondere in favore del professionista incaricato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul Cap. 1300 (U.P.B. 1.3.1.) del B.P. 2009, il cui esercizio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n.

42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Maria Alessandra Sandulli;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- - di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
